

D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).

(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)

Titolo IV

Art. 41

(Accertamento d'ufficio)

Entrata in vigore:

1 gennaio 1974

Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e, in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'[art. 38](#) e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute.

I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.

Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all'[art. 10](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell'[art. 38](#).

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell'[art. 6](#) del decreto indicato nel precedente comma è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.